

DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE

Regolamento

per le

Scuole secondarie

Ginnasi, Liceo, Scuola di commercio
e di amministrazione, Scuola magistrale e
Scuola tecnica

Georg-Eckert-Institut
für internationale
Schulbuchforschung
Braunschweig
Schulbuchbibliothek

Internationales Schulbuchinstitut
Braunschweig
- Bibliothek -

13678

Centrale cantonale degli stampati

CH
Z-21
(1,59)

Vorschriften für Sekundärschulen
Gymnasien, Lyzeen, Handels- und
Verwaltungsschule, pädagogische
und technische Schule

Kantonale Zentrale der Drucke-
reien

Georg-Eckert-Institut BS78



1 234 072 3

CH

Z-21(1.59)



REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Regolamento

per le scuole secondarie (Ginnasi, Liceo, Scuola di commercio e di amministrazione, Scuola magistrale e Scuola tecnica)

(del 24 luglio 1959)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

sentito l'avviso della commissione cantonale degli studi;
su proposta del dipartimento della pubblica educazione,

d e c r e t a :

Capitolo I.

Direzione

Art. 1. Ogni istituto è sottoposto all'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio di Stato, di regola tra i docenti di scuola pubblica, su proposta del dipartimento della pubblica educazione (detto, in seguito, dipartimento). **Direttore.**

Art. 2. Il rettore del liceo è coadiuvato da un vice-direttore. **Liceo.**

Art. 3. Il direttore della scuola magistrale è coadiuvato da un vice-direttore per la sezione maschile e da una vice-direttrice per la sezione femminile. **Scuola magistrale.**

Art. 4. Le singole direzioni dei ginnasi sono affidate a un docente della scuola nominato dal Consiglio di Stato. Se i ginnasi hanno sede comune con un altro istituto secondario la direzione è affidata al direttore dell'istituto superiore e in tal caso è designato un vice-direttore. **Ginnasi.**

Art. 5. Ai direttori incombono, oltre il governo morale dell'istituto, i seguenti obblighi: **Compiti dei direttori.**

- a) curare che le leggi scolastiche, i regolamenti, il programma degli studi, l'orario e gli ordini delle autorità scolastiche siano rispettati ed eseguiti;
- b) stabilire, con l'approvazione del dipartimento, norme regolamentari più determinate intorno a particolari oggetti, in quanto siano richieste e consigliate dalle condizioni speciali dei singoli istituti;
- c) studiare la distribuzione delle materie fra i docenti e proporre al dipartimento al principio dell'anno scolastico l'orario settimanale;
- d) convocare le famiglie per una costante presa di contatto con la scuola, per l'orientamento professionale, per una migliore conoscenza dell'istituto e delle sue esigenze;
- e) inscrivere gli alunni, giudicando il valore dei titoli prodotti per l'ammissione nelle diverse classi; esigere le tasse e farne il versamento alla cassa cantonale secondo le norme stabilite dalla legge; rilasciare i libretti e gli attestati scolastici secondo i moduli prescritti; ragguaagliare, se richiesto o tutte le volte che ne appaia la convenienza, i genitori o chi per essi sulla condotta e sullo studio degli allievi; curare che gli elenchi ed i registri siano completi ed ordinati; tenere la corrispondenza e conservare l'archivio;
- f) vigilare sulle mense scolastiche e sui doposcuola e curarne il regolare funzionamento, organizzare passeggiate, gare di ginnastica, ecc.: passeggiate scolastiche e viaggi di studio di durata superiore a tre giorni di scuola devono essere autorizzati dal dipartimento;
- g) vigilare sulla condotta e sull'attività degli allievi e dei docenti e, secondo i casi, riferire al dipartimento; se è costretto a richiamare un docente all'esatto adempimento dei suoi doveri, non deve menomarne l'autorità, specialmente di fronte agli allievi;
- h) provvedere alla supplenza degli insegnanti assenti, facendo proposte al dipartimento, in quanto la supplenza non possa venir assunta dai docenti dell'istituto;
- i) sorvegliare l'edificio scolastico e la proprietà annessa, la mobilia, il materiale didattico, la biblioteca, le bibliotechine di classe ed i gabinetti scientifici; prendere i provvedimenti d'urgenza, proporre all'autorità superiore gli acquisti, le riparazioni e le modificazioni che sembrano opportune;
- l) curare che i portinai, i bidelli e le altre persone al servizio dell'istituto compiano il loro dovere;
- m) informare immediatamente il dipartimento d'ogni fatto grave che turbi il regolare andamento dell'istituto;
- n) presentare al dipartimento entro la fine di agosto una relazione generale.

Lavori di segreteria.

Art. 6. Le direzioni delle scuole secondarie possono affidare compiti di segreteria a un docente della scuola; in tal caso l'insegnante incaricato ha un'adeguata riduzione dell'onere d'insegnamento, che è stabilita dal dipartimento.

Capitolo II.

Commissioni di vigilanza

Loro ordinamento.

Art. 7. I ginnasi, il liceo, la scuola di commercio, la scuola magistrale e la scuola tecnica sono soggetti all'alta vigilanza della commissione

cantonale degli studi ed alla vigilanza speciale di una commissione nominata dal Consiglio di Stato per ogni istituto o categoria di istituti.

Le commissioni di vigilanza e d'esame del liceo, della magistrale, della scuola di commercio e della scuola tecnica sono presiedute da un membro della commissione cantonale degli studi.

Le commissioni di vigilanza e d'esame sono nominate per un periodo di tempo che scade per tutti i suoi membri al 31 luglio dell'anno successivo alla rinnovazione dei poteri dello Stato.

I membri della commissione di vigilanza dei ginnasi, in quanto docenti delle altre scuole secondarie, hanno diritto a un'equa riduzione dell'onere settimanale d'insegnamento.

Sono loro riconosciute le indennità previste da speciale decreto esecutivo.

Art. 8. I compiti delle commissioni sono i seguenti:

Compiti delle commissioni di vigilanza.

- a) eseguire, nel corso dell'anno scolastico, ispezioni generali o parziali; constatare che il programma sia svolto con la debita diligenza e di tutto riferire al direttore e, se occorre, al dipartimento;
- b) assistere soprattutto i docenti di nuova nomina;
- c) partecipare in ogni caso agli esami di licenza e possibilmente anche agli altri esami ed alle conferenze finali secondo le norme stabilite dal presente regolamento;
- d) tenere una seduta collegiale col direttore delle singole scuole, appena finiti gli esami;
- e) riferire — alla fine di ogni anno — al dipartimento e proporre allo stesso tutto ciò che sembri più opportuno circa i programmi, l'insegnamento, ecc.;
- f) assicurare, attraverso il presidente, il contatto con la scuola e il paese, affinché ogni istituto segua l'evoluzione della società e ne interpreti le esigenze.

In particolare, i commissari di vigilanza sui ginnasi devono, almeno una volta all'anno, visitare ogni docente e riunire tutti gli insegnanti d'ogni singola materia per uno studio collegiale dei programmi, dei testi, dei sussidi didattici, di eventuali proposte, ecc.

Capitolo III.

Docenti

Art. 9. I docenti dipendono dal direttore, col quale collaborano in tutto ciò che è richiesto per il buon andamento dell'istituto e per la vigilanza degli alunni nell'istituto e fuori. In particolare, essi devono prestarsi per la sorveglianza durante la mensa, il doposcuola e le ricreazioni.

Collaborazione con il direttore.

Il direttore può affidare a ciascuno di essi la cura particolare di una classe, allo scopo di stabilire un contatto più stretto e continuo con gli altri insegnanti e con le famiglie degli alunni.

Art. 10. Ogni docente deve impartire il proprio insegnamento secondo il programma ed è responsabile della disciplina nella sua scuola, della esecuzione degli ordini del direttore e del mantenimento in buono stato del materiale didattico e della mobilia scolastica.

Compiti dei docenti nella scuola.

Osservanza dell'orario e supplenze.

Art. 11. I docenti devono osservare scrupolosamente l'orario e trovarsi alla sede della scuola almeno dieci minuti prima dell'inizio della lezione.

Qualora un docente fosse impedito di fare scuola, deve darne immediatamente avviso alla direzione.

Le supplenze sono regolate dall'art. 39 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Lezioni private e incarichi.

Art. 12. È vietato ai docenti di dare lezioni private agli alunni dell'istituto o che debbono subire esami d'ammissione all'istituto. Il direttore può concedere al docente che ne faccia istanza la facoltà di dare lezioni ad alunni i quali appartengono a classi in cui il docente stesso non insegna, o che debbono subire esami ai quali il docente stesso non parteciperà.

È invece necessaria l'autorizzazione del dipartimento per il docente che intende assumere un incarico d'insegnamento o di direzione in altri istituti, privati o comunali, oppure incarichi d'altra natura.

Piano di lavoro.

Art. 13. All'inizio dell'anno, ogni docente, a giudizio del direttore, o del commissario di vigilanza deve presentare un piano di lavoro analitico da seguire nel corso dell'annata scolastica, che sia la personale interpretazione e rielaborazione delle indicazioni contenute nel programma.

Libri di testo.

Art. 14. La scelta dei libri di testo è fatta dal docente col consenso del direttore. Eventuali proposte per l'adozione di nuovi testi devono essere presentate, non oltre la fine del secondo trimestre, al direttore, il quale ha il compito di evitare mutamenti non giustificati da fondate ragioni didattiche e di esigere che tutte le sezioni di una medesima classe usino lo stesso testo.

Registro delle assenze.

Art. 15. Ogni classe ha un registro per il controllo delle assenze che, tenuto a giorno da un allievo designato dalla direzione, dev'essere controllato dai docenti all'inizio di ogni lezione.

Tabella-diario.

Art. 16. Ogni docente riceve dalla direzione una tabella-diario, nella quale iscrive gli argomenti delle lezioni svolte, le classificazioni assegnate durante e alla fine del trimestre e il giudizio d'insieme che si è fatto sul singolo allievo durante il trimestre.

La tabella-diario, a fine d'anno, dev'essere riconsegnata alla direzione.

Correzione dei lavori scritti.

Art. 17. I lavori scritti devono essere corretti dai docenti fuori delle ore di scuola e restituiti agli scolari non oltre la settimana successiva.

I docenti devono rivedere le note tenute dagli alunni o fornire essi stessi gli opportuni riassunti delle lezioni.

Essi devono richiedere che la raccolta completa dei lavori sia conservata fino alla fine dell'anno scolastico.

Disciplina scolastica.

Art. 18. I docenti devono astenersi dall'espellere alunni dall'aula e dall'infiggere percosse e punizioni nocive alla salute o alla dignità dell'allievo.

In casi gravi essi possono chiedere l'intervento del direttore.

Art. 19. Le ultime settimane dell'anno scolastico, a giudizio del direttore, sono dedicate alla ripetizione del programma.

Ripetizione del programma.

Capitolo IV.

Conferenze dei professori

Art. 20. Il direttore convoca il collegio dei professori ordinariamente alla fine di ogni trimestre e di ogni sessione d'esame, e straordinariamente quando occorra.

Seduta del collegio dei professori.

Le conferenze sono presiedute dal direttore. Uno dei professori, incaricato dell'ufficio di segretario, tiene, su un registro speciale, regolare processo verbale di tutte le conferenze.

Art. 21. Le conferenze ordinarie sono principalmente destinate a discutere ed a stabilire le note trimestrali od annuali dei singoli alunni e a formulare giudizi d'insieme per quegli allievi per i quali si ritenga opportuno, giudizio da comunicare per scritto alle famiglie.

Compiti delle conferenze.

Nelle conferenze possono essere esaminate tutte le questioni che si riferiscono alla vita dell'istituto.

Art. 22. Eventuali proposte dei docenti circa l'insegnamento devono essere esposte al collegio dei professori; è riservato il diritto d'informarne il dipartimento.

Proposte dei docenti.

Art. 23. Nell'esame dei problemi riguardanti l'andamento generale della scuola, vale il voto della maggioranza dei presenti.

Validità delle deliberazioni.

Le decisioni prese diventano esecutive solo se approvate dal direttore.

Al consiglio dei professori spetta sempre la facoltà di chiedere al dipartimento l'approvazione delle proposte.

Capitolo V.

Alunni

Art. 24. Gli alunni che possiedono i requisiti per l'iscrizione devono annunciarsi alla direzione dei singoli istituti durante la quindicina che precede l'apertura dell'anno scolastico; gli altri subito dopo gli esami di ammissione o di riparazione.

Inscrizione.

Durante l'anno scolastico, il direttore può ammettere alunni che ne facciano richiesta, purchè possiedano i requisiti per l'iscrizione e siano stati legittimamente impediti di iscriversi a tempo debito.

Art. 25. La facoltà di iscriversi può essere negata agli allievi che, per la condotta tenuta nel corso dell'anno scolastico antecedente o per altri motivi accertati, non offrano sufficiente garanzia di serietà e lascino temere che la loro presenza turbi il buon ordine e la tranquillità della scuola.

Rifiuto d'iscrizione.

In tal caso le direzioni, prima di accettare o respingere l'istanza di ammissione, ne riferiscono al dipartimento che decide.

Art. 26. Per l'iscrizione alle classi intermedie dei singoli istituti occorre la promozione in tutte le materie della classe precedente, ottenuta dopo regolare frequenza o in seguito ad esame d'ammissione.

Ammissione alle classi intermedie
a) in genere

b) dalla scuola maggiore alla medesima classe del ginnasio

Gli allievi di scuola maggiore promossi o licenziati possono essere iscritti, senza esami, alla classe di ginnasio di ugual grado di quella frequentata.

c) dalla scuola maggiore alla classe successiva del ginnasio

Per l'iscrizione a una classe successiva essi devono superare in italiano e in matematica un esame di ammissione che dimostri le loro capacità generali.

I candidati sono inoltre esaminati per accertare le loro cognizioni nella lingua francese.

d) quarta classe speciale

Compatibilmente con le possibilità dei singoli ginnasi, per gli allievi di quarta provenienti dalle terze maggiori è organizzata una sezione speciale.

e) da un istituto pubblico a un altro.

L'allievo che da un istituto pubblico del Cantone voglia iscriversi in un altro deve sostenere un esame integrativo nelle materie particolari a quest'ultimo istituto, secondo un elenco allestito dalle singole direzioni ed approvato dal dipartimento. Per l'ammissione all'esame è richiesta la promozione salvo in quelle materie che non fanno oggetto d'insegnamento nel nuovo istituto.

Sessioni d'esame.

Art. 27. In ogni istituto sono previste due sessioni d'esame d'ammissione, una nella settimana seguente la chiusura della scuola e l'altra nella settimana che precede l'inizio, secondo le disposizioni del calendario scolastico.

Alla seconda sessione possono presentarsi gli allievi che non si sono presentati alla prima o che nella prima sessione non hanno ottenuto la promozione in non più di tre materie.

Inscrizione di uditori.

Art. 28. Le direzioni possono concedere di iscriversi come uditori esclusivamente:

- a) ai giovani di altra lingua, i quali, già possedendo una adeguata cultura, si propongano di acquistare nella lingua italiana perizia sufficiente a diventare alunni regolari;
- b) ai giovani i quali, pur possedendo i requisiti per essere alunni regolari di una determinata classe, non possono, per ragioni di salute comprovate da un certificato medico, attendere normalmente agli studi;
- c) ai giovani che, provenendo da scuole il cui programma non coincida sufficientemente con quello delle nostre scuole, desiderano diventare allievi regolari.

Salvo in casi particolari da riconoscere dalle direzioni, gli uditori sono sottoposti agli stessi obblighi di frequenza e di lavoro scolastico degli allievi regolari e come questi devono essere giudicati. Ad essi non si rilasciano attestati. Gli uditori possono diventare allievi regolari in qualunque momento dell'anno scolastico, previo giudizio della loro idoneità pronunciato dagli insegnanti della classe che frequentano. Alla fine dell'anno scolastico il giudizio sulla loro promozione è pronunciato in base alle norme stabilite per gli allievi regolari.

La facoltà di iscriversi come uditori non può essere concessa per più di un anno di seguito e può, nel corso dell'anno scolastico, essere revocata dal dipartimento su proposta del direttore in caso di condotta e di applicazione non buone.

- Art. 29.** Tanto gli alunni regolari quanto gli uditori devono versare, all'atto dell'iscrizione, la tassa stabilita da speciale decreto esecutivo. **Tasse d'iscrizione.**
- Art. 30.** La restituzione totale o parziale può essere concessa se sono adempiute le condizioni previste da speciale decreto esecutivo. **Restituzione delle tasse d'iscrizione.**
- La restituzione, totale o parziale, può essere eccezionalmente concessa dal dipartimento anche all'alunno che abbandona l'istituto durante l'anno.
- Art. 31.** Il dipartimento, sentita la direzione, assegna ai migliori allievi il reddito annuo delle donazioni speciali. **Assegnazione del reddito di lasciti speciali.**
- Art. 32.** Al principio di ogni anno scolastico, gli alunni iscritti devono annunciare al direttore il loro preciso recapito; se presso la loro famiglia o presso altra famiglia. **Recapito degli allievi.**
- Sono riservate le norme che disciplinano i convitti e le mense.
- Art. 33.** Gli alunni devono rispetto e obbedienza ai superiori, ossequio alle disposizioni del regolamento ed alle norme di disciplina e di buona condotta, nell'istituto e fuori. In particolare, è proibito fumare nell'istituto. **Condotta e disciplina scolastica.**
- Art. 34.** Ogni alunno risponde dei danni recati all'edificio scolastico, alla mobilia o al materiale didattico. Se il colpevole rimane ignoto, la spesa è ripartita fra i compagni di gruppo o di classe. **Cura del materiale e della mobilia.**
- Art. 35.** Le assenze per malattia o per altre ragioni imprevedibili devono essere giustificate dai genitori o da chi per essi, mediante dichiarazione scritta che l'alunno deve presentare alla direzione rientrando nell'istituto. La direzione può esigere, a suo giudizio, anche l'attestato medico. L'attestato medico deve in ogni caso essere presentato se l'assenza si prolunga oltre una settimana. **Assenze.**
- I permessi per assenze prevedibili possono essere concessi solo dalla direzione e non dispensano l'alunno dall'obbligo di presentare la giustificazione dei parenti.
- Le assenze arbitrarie o non sufficientemente giustificate e gli abituali ritardi, anche quando non siano puniti con provvedimenti particolari, sono da considerare nella valutazione della nota di condotta.
- Art. 36.** Gli alunni colpevoli di negligenza o di atti contrari al regolamento ed alla disciplina scolastica sono puniti, secondo il carattere e la gravità della colpa. **Misure disciplinari.**
- a) coll'ammonizione del professore;
 - b) coll'ammonizione del direttore e l'eventuale comminatoria di espulsione dall'istituto;
 - c) con una nota di biasimo;
 - d) con ore supplementari di lavoro in classe, ordinate dal direttore;
 - e) con la esclusione temporanea dall'istituto; la quale, fino ad una settimana, è di competenza del direttore; per un tempo più lungo è decretata dal dipartimento su proposta del direttore;
 - f) con la espulsione definitiva dall'istituto, decretata dal dipartimento, su proposta del direttore, il quale sentirà il parere del collegio degli insegnanti.

Se non si tratta di colpe gravi, i castighi maggiori possono essere inflitti solo dopo sperimentati i minori.

Contro le decisioni dei professori è concesso l'appello al direttore, e al dipartimento contro le decisioni del direttore.

Le punizioni sono comunicate, a giudizio del direttore, ai parenti dell'alunno.

L'alunno che sia espulso da uno degli istituti dello Stato, non può essere iscritto in nessun altro istituto cantonale senza il consenso del dipartimento, nè, in ogni caso, prima che sia passato un anno dalla espulsione.

Il dipartimento della pubblica educazione comunica alle direzioni di tutti gli istituti cantonali il nome degli espulsi.

Esclusione per altre ragioni.

Art. 37. Indipendentemente da quanto dispone l'articolo precedente, possono essere esclusi in modo definitivo dall'istituto gli alunni i quali dimostrino una ostinata riluttanza allo studio. Tale sanzione, applicabile solo dopo il primo trimestre, è di competenza del dipartimento, il quale decide su proposta motivata del direttore, sentito il consiglio dei professori.

Insufficienza in condotta e sue conseguenze.

Art. 38. Gli alunni che non hanno ottenuto in condotta la nota 4 quale media delle note trimestrali possono dal dipartimento essere costretti a sostenere in tutte le materie gli esami nella sessione autunnale, su proposta del direttore e sentito il collegio dei professori.

Tale sanzione è applicabile anche nel caso di colpe connesse dopo la chiusura del terzo trimestre o durante gli esami o venute tardivamente alla conoscenza della direzione.

Azioni illecite durante gli esami.

Art. 39. Le commissioni d'esame, udito il direttore e il collegio dei professori, possono escludere dagli esami, per una o più materie, gli alunni colpevoli di aver ottenuto o prestato aiuti illeciti durante le prove. Nei casi gravi, il dipartimento può decretare l'espulsione del colpevole o dei colpevoli, o la esclusione definitiva dagli esami, se si tratta di candidati privatisti.

Capitolo VI.

Anno scolastico e vacanze

Inizio e fine dell'anno scolastico.

Art. 40. L'anno scolastico va di regola da metà settembre a metà giugno, secondo le disposizioni del calendario scolastico, pubblicato ogni anno dal dipartimento nel Foglio ufficiale.

Nei singoli istituti, l'apertura o la chiusura dell'anno scolastico è di regola solennizzata mediante una cerimonia alla quale intervengono tutti i docenti e gli allievi.

Vacanze obbligatorie.

Art. 41. Nel corso dell'anno scolastico è concessa vacanza:

- a) le domeniche e le feste riconosciute dal decreto speciale;
- b) il pomeriggio del mercoledì e del sabato;
- c) a Natale, Carnevale e Pasqua secondo le disposizioni del calendario scolastico, stabilito ogni anno dal dipartimento. Il direttore può concedere, sentito il dipartimento, due giornate di vacanza complessivamente durante l'anno.

Capitolo VII.

Note trimestrali e finali

Art. 42. Le note così di profitto come di condotta vanno dall'1 al 6. La nota 1 rappresenta il peggio, la nota 4 la sufficienza. Nelle note finali è concesso l'uso dei mezzi punti, tranne nelle materie del liceo in cui la nota media dei trimestri può essere iscritta come nota di licenza.

La nota 3 $\frac{1}{2}$ non è però ammessa a settembre.

Art. 43. L'anno scolastico è diviso in trimestri come segue: settembre, ottobre, novembre; dicembre, gennaio, febbraio; marzo, aprile, maggio.

Art. 44. Le note trimestrali e finali sono iscritte in un registro che è conservato presso la direzione e vengono trascritte di mano in mano nel libretto scolastico dei singoli alunni, così come le assenze e le eventuali osservazioni.

I parenti, o chi per essi, devono firmare il libretto e riconsegnarlo alla direzione direttamente o per mezzo degli alunni entro una settimana.

I libretti perduti dagli alunni o dai loro parenti sono rinnovati dietro pagamento di fr. 20.—.

Art. 45. Le note finali sono iscritte in un apposito registro di cui si redigono due copie. Entrambe le copie devono essere sottoscritte dal direttore, dalla commissione esaminatrice e dai docenti e trasmesse al dipartimento subito dopo la chiusura dell'anno scolastico. Una delle copie, vidimata dal dipartimento, è restituita alla direzione che la conserva nell'archivio dell'istituto.

Art. 46. Ai licenziati del liceo il dipartimento rilascia, oltre il libretto, uno speciale diploma, in cui è indicato se la licenza adempia le condizioni per essere equiparata all'attestato federale di maturità, o per valere come titolo all'iscrizione del Politecnico federale.

Ai licenziati della scuola di commercio viene rilasciato un diploma, che conferisce il titolo di licenziato in scienze commerciali. Allo stesso va unito un certificato colle note che il licenziato ha conseguito nelle diverse materie.

Il diploma ha valore di maturità commerciale. I diplomi devono essere firmati, oltre che dal direttore del singolo istituto, dal direttore del dipartimento.

I diplomi della scuola di commercio devono portare la seguente dichiarazione.

«Secondo decisione del dipartimento federale dell'economia pubblica questo certificato è riconosciuto equivalente al certificato di capacità concesso dopo l'esame di fine tirocinio per le professioni commerciali (legge federale sulla formazione professionale, art. 37 e ordinanze relative art. 28)».

Ai licenziati della scuola magistrale viene rilasciato il diploma di maestro di scuola elementare o di maestra delle case dei bambini o di maestra delle scuole di economia domestica.

Ai licenziati della scuola tecnica cantonale viene rilasciato il diploma di tecnico edile o di tecnico del genio civile.

Il diploma corrisponde a quello rilasciato dalla già denominata scuola tecnica cantonale superiore di Lugano, ed è equivalente a quello dei

Note.

Trimestri.

Registro delle note e libretti.

Registro per le note finali.

Diplomi finali

a) liceo

b) commercio

c) magistrale

d) scuola tecnica.

tecnicum svizzeri riconosciuti dall'autorità federale e a quelli rilasciati da istituti di ingegneria esteri che non siano di grado universitario.

Capitolo VIII.

Esami per gli allievi degli istituti cantonali

**Sessioni
d'esame.**

Art. 47. In tutte le scuole secondarie, si organizzano annualmente una sessione d'esame alla fine dell'anno scolastico e un'altra all'apertura, secondo le disposizioni del calendario pubblicato dal dipartimento.

Si danno esami di promozione, di ammissione e di licenza. Tali esami possono essere ripetuti o completati nei casi e secondo le norme stabiliti dal presente regolamento.

**Esami nelle
classi in-
termedie,
dispensa e
condizioni
per la pro-
mozione.**

Art. 48. Il consiglio dei professori, in una seduta che il direttore indice due settimane prima della chiusura dell'anno scolastico, stabilisce la nota di condotta e l'elenco degli alunni ai quali è concessa la dispensa totale o parziale dagli esami di promozione.

Tale dispensa è concessa nella materia o nelle materie in cui l'alunno abbia ottenuto almeno la nota media $4 \frac{1}{2}$, ritenuto che tale nota sia anche quella dell'ultimo trimestre, purchè in condotta sia raggiunta la nota media 5.

L'insufficienza in una o più materie non fa perdere l'esonero in quelle in cui la media è stata raggiunta.

Gli allievi che nella sessione d'esami di giugno risultano non promossi in più di tre materie non possono presentarsi agli esami di riparazione.

Nelle classi intermedie, per l'iscrizione alla classe successiva, la promozione è richiesta in tutte le materie.

**Licenza
ginnasiale.**

Art. 49. Per l'ottenimento della licenza ginnasiale è richiesta la promozione in tutte le materie.

**Altre licenze
a) liceo**

Art. 50. Gli esami di licenza comportano: a) per i candidati di tutti e tre i tipi una prova scritta e orale in italiano, in una delle lingue nazionali e in matematica; b) inoltre, per i candidati del tipo A una prova orale e una scritta in latino e in greco; per i candidati del tipo B una prova orale e una scritta in latino e nella terza lingua nazionale; per i candidati del tipo C una prova orale e una scritta in geometria descrittiva e in fisica.

Per le altre materie verrà iscritta come nota di maturità la nota media ottenuta nell'ultimo anno d'insegnamento se questa raggiunge almeno il $4 \frac{1}{2}$ e se la nota dell'ultimo trimestre è almeno $4 \frac{1}{2}$. In tal caso, la nota media espressa con un numero non intero viene portata al numero intero immediatamente superiore o inferiore secondo che la sua parte decimale è superiore o almeno pari oppure inferiore al mezzo punto.

Nelle materie in cui non ottiene la nota media $4 \frac{1}{2}$ il candidato è sottoposto all'esame, orale e scritto nelle materie linguistiche e matematiche, soltanto orale nelle altre.

**b) scuola
magistrale,
scuola di
commercio
e di ammi-
nistrazione**

Per l'ottenimento delle patenti rilasciate dalla scuola magistrale, della licenza dalla scuola di commercio e del diploma dalla scuola di amministrazione è richiesta la promozione in tutte le materie.

**c) scuola
tecnica.**

Per l'ottenimento del diploma di tecnico edile o di tecnico del genio civile è richiesta la nota 4 in tutte le materie o la media di 4.25.

Per la media, la nota del lavoro scritto, della durata di 15 giorni, ha valore triplo; hanno valore doppio le note ottenute in italiano, statica e resistenza dei materiali, e la media delle note di costruzioni e pratica delle costruzioni; hanno valore semplice le note ottenute in francese, tedesco, corrispondenza professionale, legislazione, storia dell'architettura, matematica, contabilità, topografia fisica (idraulica), condotta dei lavori ed estimo.

Art. 51. Il risultato degli esami della seconda sessione dev'essere ritenuto definitivo anche per gli alunni che non abbiano potuto o voluto presentarsi agli esami della prima; ed a nessuno è concesso di iscriversi definitivamente né provvisoriamente, come alunno regolare o come uditore, nella classe alla quale non è stato promosso.

Esami della seconda sessione e relativa tassa.

Gli esami della seconda sessione, qualora abbiano carattere di esami di riparazione o di ammissione, esigono da parte dell'esaminando il pagamento della tassa stabilita dalla legge.

Art. 52. Le note sufficienti e buone conseguite dai ripetenti non possono essere prese in considerazione negli esami dell'anno scolastico seguente se riguardano materie il cui insegnamento continua.

Validità di note ottenute dai ripetenti nel precedente anno scolastico.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal dipartimento su proposta della direzione della scuola.

Per contro, conservano validità le note di promozione conseguite in materie il cui insegnamento cessa e che perciò vengono iscritte nell'attestato di licenza.

In tal caso il ripetente è dispensato dalle lezioni di queste materie.

Art. 53. Nel ciclo dei loro studi presso la scuola magistrale gli allievi possono ripetere solo una classe e questa classe una volta sola. Eventuali eccezioni devono essere sottoposte al giudizio del dipartimento.

Ripetizione di classi alla normale.

Art. 54. Gli esami di licenza e di patente sono dati dinanzi alla commissione preposta ai singoli istituti, la quale stabilisce o approva i temi per le prove scritte, ne vigila, possibilmente, l'esecuzione e presiede alle prove orali.

Esami di licenza.

L'esame verte sul programma dell'ultima classe, ma può estendersi anche a punti essenziali delle classi precedenti.

I docenti devono presentare alla commissione il diario corredato di un'esposizione sintetica della materia trattata.

Alla fine di ogni esame, la commissione ed il docente della materia stabiliscono, d'accordo, una nota la quale rappresenta la valutazione dell'esame stesso.

Art. 55. Nella conferenza finale, alla quale devono essere presenti il direttore e il corpo insegnante, e, per gli esami di licenza, la commissione, la determinazione delle note definitive d'ogni candidato alla licenza è preceduta da una discussione complessiva circa la maturità dell'alunno stesso e la sua attitudine ad essere promosso o licenziato.

Conferenza per le note.

Le note definitive sono stabilite dal consiglio dei professori, assistito, per gli esami di licenza, dalla commissione, con l'obbligo di tener conto equamente del risultato dell'esame e dello studio durante l'anno.

Se nessun membro della commissione può assistere alla conferenza finale, i singoli commissari comunicano preventivamente al direttore dell'istituto i loro giudizi ed i loro criteri.

Esami di ammissione o di riparazione nelle classi intermedie.

Art. 56. Gli esami di ammissione o di riparazione nelle classi intermedie sono dati dinanzi al docente di ciascuna materia assistito da un collega, secondo un ordine predisposto dal direttore. Le note dell'esame sono concordate, di mano in mano, tra il docente della materia e l'assistente, il quale ha pure l'obbligo di rivedere le prove scritte.

Esami scritti e orali

a) ginnasio e liceo

Art. 57. Gli esami di licenza ginnasiale e liceale - riservate le disposizioni dell'art. 50 - comprendono una prova scritta e una orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lingua latina, lingua francese, lingua tedesca, matematica e, ove sia il caso, lingua greca e lingua inglese.

Le prove scritte comprendono: per l'italiano, un componimento; per il latino, nel ginnasio una traduzione dal latino e una dall'italiano, nel liceo una traduzione in italiano; per il greco una traduzione in italiano; per le lingue moderne una traduzione dall'italiano; per le matematiche (e per la fisica nel liceo scientifico) la soluzione di alcuni problemi.

Per le altre materie sono richiesti soltanto esami orali.

Gli esami di disegno consistono in una prova grafica e pratica.

b) scuola magistrale
I. docenti delle scuole primarie

Per il conseguimento della patente di docente delle scuole primarie i candidati devono superare:

a) alla fine del terzo corso gli esami culturali in tutte le materie, eccettuata la pedagogia e la didattica;

b) alla fine del quarto corso gli esami di pedagogia e di didattica. La nota di didattica è assegnata dal titolare della cattedra d'accordo con tutti gli insegnanti del quarto anno. Essa deve rispecchiare il giudizio complessivo sulle attitudini del candidato a insegnare, attitudini da accertare in modo particolare durante le esercitazioni pratiche del quarto anno.

Gli esami comprendono una prova orale e scritta nelle seguenti materie: italiano, latino (facoltativo), francese, tedesco, matematica, pedagogia e didattica.

II. docenti delle scuole di economia domestica

Per il conseguimento della patente di maestra delle scuole di economia domestica le candidate devono superare:

a) alla fine del primo corso gli esami finali di storia e civica, di geografia economica e di ginnastica;

b) alla fine del secondo corso gli esami finali di tedesco, di disegno, di lavoro manuale, di canto, di agraria e di giardinaggio;

c) alla fine del terzo corso gli esami finali in tutte le altre materie previste dal programma.

Gli esami comprendono una prova orale e scritta nelle seguenti materie: italiano, psicologia, pedagogia, didattica, tedesco e francese.

III. docenti delle Case dei bambini

Gli esami per il conseguimento della patente di maestra delle case dei bambini comprendono una prova orale e scritta nelle seguenti materie: italiano, francese, aritmetica, psicologia e pedagogia. Tutti gli esami hanno luogo alla fine del ciclo biennale di studi.

c) scuola di commercio

Gli esami per il conseguimento della licenza in scienze commerciali comprendono una prova scritta e una prova orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, ragioneria, calcolo mercantile, tecnica commerciale; una prova scritta o pratica nelle seguenti materie: pratica commerciale, chimica applicata, dattilografia, stenografia; una prova orale nelle altre materie.

Gli esami per il conseguimento del diploma della scuola di amministrazione comprendono una prova scritta e una prova orale nelle seguenti materie: lingua italiana, lingua francese, lingua tedesca, aritmetica e algebra, contabilità.

d) scuola di amministrazione

Una prova scritta nelle seguenti materie: corrispondenza commerciale, stenografia, dattilografia.

Una prova orale nelle altre materie.

Gli esami per il conseguimento del diploma di tecnico edile o di tecnico del genio civile comprendono: una prova scritta e una orale nelle seguenti materie: italiano, francese, tedesco e contabilità;

e) scuola tecnica.

una prova scritta o grafica comprendente problemi di statica e resistenza dei materiali, costruzione e pratica delle costruzioni, condotta dei lavori, disegno architettonico e tecnico, descrittiva, topografia, idraulica e corrispondenza professionale;

una prova orale in statica e resistenza dei materiali, pratica delle costruzioni, condotta dei lavori, topografia, geometria descrittiva, idraulica, legislazione e storia dell'architettura.

Art. 58. Le prove scritte hanno la durata di quattro ore, tranne nelle lingue moderne per le quali la durata è di due ore.

Durata delle prove scritte e vigilanza sulle stesse.

Il direttore provvede, d'accordo con la commissione, affinché le prove scritte siano eseguite sotto una vigilanza continua ed efficace.

I lavori scritti, esaminati e corretti dal docente della materia e da lui giudicati mediante nota, sono consegnati alla commissione, se si tratta di esami di licenza, od al docente incaricato dell'assistenza negli altri casi. I lavori scritti dei candidati alla licenza dopo la conferenza devono essere consegnati al direttore, che li conserva nell'archivio per almeno due anni.

Art. 59. La durata dell'esame orale di licenza per ogni esaminando e per ogni materia, va, di regola, nel ginnasio, da 10 a 15 minuti; nelle altre scuole da 15 a 20 minuti.

Durata degli esami orali.

Art. 60. Gli esami non sono pubblici: possono tuttavia dal direttore essere ammesse ad assistere agli orali le persone che giustifichino un interesse di indole culturale e pedagogica.

Possibilità di assistere agli esami.

Art. 61. Agli esami della scuola superiore di commercio l'ufficio federale dell'industria e delle arti e mestieri può farsi rappresentare da ispettori che hanno diritto di intervenire nell'aggiudicazione delle note.

Delegati dell'Ufficio federale delle arti e mestieri agli esami della commercio.

Capitolo IX.

Esami per candidati provenienti da studi privati

Art. 62. Gli esami di ammissione e di licenza per candidati provenienti da studi privati sono tenuti contemporaneamente agli esami delle scuole pubbliche e dinanzi alle commissioni esaminatrici ordinarie.

Per essere ammesso agli esami di licenza in un istituto secondario, il candidato deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge della scuola.

Esami per privatisti e condizioni d'ammissione.

Art. 63. Le norme stabilite per gli esami degli alunni delle scuole pubbliche valgono per gli esaminandi privatisti, i quali sono però tenuti a rispondere su tutte le materie determinate dal programma dello Stato.

Esigenze per gli esami dei privatisti.

Diritti degli istituti privati.

Art. 64. È concesso ad ogni istituto privato di delegare un docente il quale fornisca alla commissione notizie e dati circa le attitudini, l'assiduità e gli studi dei propri candidati.

Le commissioni e le direzioni devono fornire al principio e nel corso dell'anno scolastico tutte le informazioni che gli istituti privati potessero chiedere circa lo svolgimento dei programmi, i libri di testo, ecc.

Condizioni d'ammissione.

Art. 65. Per essere ammessi agli esami suddetti, i candidati privatisti devono presentare un'istanza su carta bollata di 1 franco, accompagnata da un attestato di nascita, di buona condotta e degli studi fatti, e devono versare la tassa stabilita dalla legge.

Le istanze per esami di licenza devono essere dirette alla direzione dell'istituto in cui il candidato deve presentarsi per le prove.

Validità della licenza.

Art. 66. Gli esami di licenza danno ai candidati privatisti promossi il diritto di ottenere un titolo pari a quello dei licenziati dalle scuole pubbliche, riservate altre norme previste dalle leggi.

Gli esami di ammissione possono conferire all'esaminando la facoltà di iscriversi nelle scuole dello Stato presso cui si è sostenuto l'esame, ma non il diritto di ottenere un titolo da valere altrimenti.

Capitolo X.

Biblioteche, gabinetti scientifici, ecc.

Biblioteche.

Art. 67. Le biblioteche annesse alle scuole secondarie sono custodite dai direttori, i quali possono chiedere al dipartimento che l'ufficio di docente-bibliotecario sia affidato ad uno dei docenti. L'incarico di docente-bibliotecario conferisce a chi ne è investito il diritto di ottenere che il tempo approssimativo dedicato a tale ufficio sia equamente valutato nel computo delle ore d'insegnamento, quando il docente non percepisca uno speciale compenso.

Il funzionamento delle biblioteche può essere regolato da disposizioni speciali emanate dal dipartimento.

Biblioteche scolastiche e di classe.

Art. 68. Presso i ginnasi sono istituite biblioteche scolastiche, le quali hanno per scopo di fornire una serie di letture istruttive e dilettevoli adatte agli alunni delle singole classi.

Al principio dell'anno scolastico, il direttore affida la biblioteca di ciascuna classe al docente d'italiano della classe stessa, insieme con un registro per l'annotazione dei prestiti; ed alla fine dell'anno scolastico invita i docenti a riconsegnare i libri loro affidati, li verifica, fa eseguire le opportune riparazioni, propone al dipartimento i nuovi acquisti e le sostituzioni che gli sembrano convenienti, tenuto calcolo delle richieste e delle osservazioni dei docenti.

Gli alunni possono ottenere di regola in prestito un solo volume per volta e non più di un volume ogni settimana; e devono rispondere delle perdite e dei guasti.

È proibito agli alunni di prestare i volumi della biblioteca ad altre persone.

Obblighi dei docenti.

Art. 69. Ai docenti cui sono affidate le biblioteche incombono i seguenti obblighi:

- a) curare che, nel corso dell'anno scolastico, gli alunni leggano il maggior numero possibile di volumi;

- b) far eseguire agli alunni lavori scritti e riassunti orali intorno ai libri distribuiti loro, e far leggere in classe qualcuno dei volumi più sostanziosi ed educativi;
- c) riferire per scritto al direttore, alla fine dell'anno scolastico, il loro parere circa l'efficacia delle letture, i libri preferiti dagli alunni, la composizione delle biblioteche.

Art. 70. La custodia dei gabinetti scientifici e del materiale didattico in genere incombe ai rispettivi docenti, i quali, sotto la vigilanza del direttore, sono responsabili della conservazione e dell'ordinamento delle raccolte, hanno l'obbligo di tenere al corrente l'inventario ed i cataloghi, di denunciare immediatamente le perdite ed i guasti e di proporre gli acquisti.

Gabinetti scientifici e mostre speciali.

Il direttore della magistrale dirige la mostra didattica permanente o l'ufficio delle proiezioni; egli è coadiuvato da un docente dell'istituto.

Capitolo XI.

Scuole pratiche

Art. 71. Alla scuola magistrale sono annesse come scuole pratiche: una scuola elementare comprendente il primo ciclo didattico (classi Ia. e IIa.);

Diversi tipi.

una scuola elementare maschile e una femminile per il secondo ciclo didattico (classi IIIa., IVa. e Va.).

Inoltre possono essere istituite una scuola maggiore, una casa dei bambini e una scuola di economia domestica.

Art. 72. Scopo delle scuole pratiche è:

- a) di servire ai candidati-maestri della magistrale di sicuro campo per osservazioni ed esercitazioni, così da unire sistematicamente la pratica alla teoria;
- b) di permettere una seria sperimentazione di programmi e metodi didattici, di innovazioni e modificazioni che, con l'approvazione del direttore, venissero suggeriti dai docenti di pedagogia e di didattica o dal collegio degli ispettori.

Loro scopo.

Art. 73. Il direttore della scuola magistrale sorveglia le scuole pratiche ed esercita le funzioni attribuite all'ispettore di circondario per le scuole primarie.

Direzione, docenti e loro compiti.

I maestri delle scuole pratiche sono nominati dal Consiglio di Stato. Essi possono essere tenuti a collaborare alla conservazione e amministrazione della mostra scolastica permanente e degli altri istituti annessi alla scuola magistrale.

La direzione didattica delle scuole pratiche spetta all'insegnante di didattica d'accordo col direttore e con il docente di pedagogia.

Art. 74. Lo Stato assume gli obblighi che per le scuole obbligatorie incombono ai comuni.

Obblighi dello Stato.

Art. 75. Le scuole pratiche seguono il programma stabilito per le altre scuole obbligatorie.

Programma, calendario, orario.

Il calendario delle scuole pratiche si uniforma a quello della scuola magistrale; l'orario settimanale dev'essere approvato dalla direzione.

Scelta degli allievi.

Art. 76. Gli scolari delle scuole pratiche vengono scelti dai docenti, d'accordo col direttore didattico, tra i fanciulli di Locarno e di altri comuni limitrofi che ne facciano domanda, avendo cura che nelle scuole siano rappresentati i vari gradi di età e di capacità. In mancanza di iscrizioni volontarie, la direzione della scuola magistrale prende accordi con il comune di Locarno allo scopo di ottenere il trasferimento dalle scuole comunali a quelle pratiche.

Doveri degli allievi.

Art. 77. Gli scolari delle scuole pratiche hanno i doveri degli allievi delle scuole comunali; essi non possono abbandonare la scuola o trasferirsi in altra scuola senza il permesso del docente, del direttore e dell'ispettore di circondario.

Capitolo XII.

Insegnamento religioso

Insegnamento religioso.

Art. 78. L'ordinamento dell'insegnamento religioso è regolato dall'art. 24 della legge della scuola.

Capitolo XIII.

Disposizioni finali

Disposizioni abrogate ed entrata in vigore.

Art. 79. Il presente regolamento abroga quello del 10 settembre 1945 e qualsiasi successiva modificazione ed entra in vigore con l'anno scolastico 1959-60.

Bellinzona, 24 luglio 1959.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Canevascini.**

Il Cons. Segr. di Stato: **Zorzi.**

